



Class. 1.6.3

Imposta di bollo di Euro 32,00
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 23923/2016 del
05.02.2016 dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di
Milano - Ufficio Territoriale di
Milano 5

Repertorio n. _____

Spett. le
Svantek Italia s.r.l.
via Sandro Pertini, 12
Melzo CAP 20066 (Mi)

LETTERA CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 1 FONOMETRO CONFORME ALLA CLASSE 1 ANALIZZATORE INTEGRATORE DIGITALE, OCCORRENTE ALLA SC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (PSAL) DI ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.

CIG: 9726300CA9

CUP Master: I83C22000640005

CUP collegato ATS della Città Metropolitana di Milano: D47G23000060002.

Premesso che:

- con Determinazione n. 307 del 31.03.2023, l'ATS della Città Metropolitana di Milano provvedeva ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i., all'operatore economico Svantek Italia s.r.l. la fornitura in oggetto;
- con nota prot. n. 58465 del 31.03.2023 si comunica all'operatore economico in indirizzo la presa d'atto dell'affidamento;
- l'Amministrazione Appaltante procedeva ad acquisire i controlli di legge sulle veridicità delle dichiarazioni rese con esito positivo: Visura Ordinaria della CCIAA, Casellario ANAC, DURC;

SI CONVIENE E STIPULA

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

La presente Lettera contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 1 fonometro conforme alla classe 1 analizzatore integratore digitale dotato di cavi per il collegamento a PC, strumenti di calibrazione, cavalletto, memoria interna, software gestione dati e che presenta le seguenti caratteristiche:

- EIEC61672/2002: standard internazionale livello del suono ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- opzione filtri in 1/1 & 1/3 d'ottava real-time (EN61260).

Per l'apparecchio è prevista, inoltre, la **taratura periodica biennale**. L'Appaltatore deve concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o suo incaricato le modalità e i tempi per il servizio di taratura sino al 31.12.2026.

Articolo 2 – Durata e importo del Contratto

Il rapporto contrattuale si intenderà naturalmente spirato allo scadere del periodo previsto per la taratura periodica biennale, sino al 31.12.2026.

Il valore contrattuale risulta pari a **€ 4.700,00 (IVA esclusa)**. Il prezzo è da intendersi fisso ed invariabile per l'intera durata dell'affidamento, comprensivo di ogni onere, della taratura periodica, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata in fattura a norma di Legge.



Articolo 3 – Consegna e verifica di conformità

La consegna del bene deve essere effettuata presso la sede di Rozzano in via delle Magnolie, con spese a carico dell'Appaltatore.

Fino al momento della consegna la fornitura resterà in proprietà dell'Appaltatore; qualora quest'ultimo effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuto responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Il DEC, o suo delegato, esegue i controlli in accettazione, verificando la congruità della fornitura con quanto proposto in sede di affidamento e con l'ordine emesso, nonché l'integrità dell'imballo.

Qualora non fosse possibile periziare la fornitura all'atto della consegna, l'Appaltatore deve accettare contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento della stessa anche a ragionevole distanza dalla consegna e limitatamente alla qualità qualora il difetto appaia al momento dell'uso. L'accettazione della merce non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. L'Appaltatore si impegna a consentire al DEC, o suo delegato, per quanto di propria competenza, a procedere in qualsiasi momento alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal DEC. In particolare, il DEC ha facoltà di eseguire, nel corso della fornitura, delle fasi di consegna, nonché al termine della fornitura le seguenti verifiche e controlli:

- 1) verifica delle caratteristiche tecniche del bene consegnato;
- 2) verifica dei materiali accessori (a titolo meramente esemplificativo, materiale per il fissaggio, accessori i quali, anche se non espressamente indicato, devono comunque essere nuovi, di ottima qualità ed esenti da difetti);
- 3) verifica delle dimensioni;
- 4) verifica della regolarità della consegna/montaggio/installazione.

Anche a consegna avvenuta, l'Agenzia si riserva di provvedere, secondo le modalità che riterrà valide ed opportune a suo insindacabile giudizio, al controllo del prodotto fornito per accertare che esso sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. Se la fornitura, a giudizio insindacabile del DEC, dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o condizioni diverse da quelle stabilite e offerte in sede di affidamento, l'Appaltatore sarà tenuto a ritirarla a sue spese e a restituire nel tempo all'occorrenza indicato, il materiale della qualità e tipologia stabilito.

La verifica di conformità sarà effettuata dal DEC o dai soggetti all'uopo incaricati dallo stesso e sarà conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni. È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Articolo 4 - Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti della presente Lettera contratto a:

- effettuare le prestazioni della presente Lettera contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del rapporto contrattuale; a tal fine l'Appaltatore obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle



norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore;

- avvalersi di personale adeguato in relazione alle prestazioni contrattuali richieste.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente documento, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Agenzia; a tal fine l'Appaltatore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi il servizio oggetto del presente Contratto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in tema di subappalto. La violazione di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione della Lettera Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'ATS ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subAppaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'Appaltatore deve essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 6 - Fatturazione e pagamenti

§ 6.1 Fatturazione

L'Appaltatore invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano

Sede legale: Corso Italia, 52 – 20122 Milano

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Pertanto, l'Amministrazione respingerà le fatture e non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il **codice CIG 9726300CA9**, come previsto dall'art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014 e D.M. N. 132 del 24.08.2020.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) sopra riportati;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche l'Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. n. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Agenzia ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono/saranno obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

§ 6.2 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell'erogazione della fornitura.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;



- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio erogato e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'aggiudicatario.

Qualora il DURC dell'Appaltatore evidenzia irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dall'art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Articolo 7 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa D'Andria Caterina della SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

Articolo 8 – Penali

Nei casi di inosservanza degli obblighi contrattuali verranno applicate all'Appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

L'importo delle penali verrà determinato di volta in volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata.

L'Amministrazione prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

A titolo non esaustivo, si precisa che l'Amministrazione si riserva, durante l'esecuzione contrattuale:

- di applicare per ogni giorno di **ritardo** rispetto ai termini stabiliti per la consegna della fornitura una penale pari allo **0,6 per mille** del valore contrattuale per ogni giorno solare di ritardo;
- di applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l'effettuazione del **reso** del prodotto non conforme una penale pari allo **0,6 per mille** del valore contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate, in deroga all'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto



contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 % di detto ammontare netto contrattuale.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'Appaltatore l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dall'Amministrazione all'Appaltatore il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni all'Amministrazione nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilite.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude, ai sensi della normativa vigente in materia, il diritto dell'Amministrazione ad eventuale risoluzione del rapporto contrattuale per gravi inadempienze e/o a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti o della maggiore spesa sostenuta.

Articolo 9 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione potrà richiedere la risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione contrattuale, si applica l'art.108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Articolo 10 – Recesso

L'Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art.1671 c.c. di recedere unilateralmente dalla presente Lettera Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. In materia di recesso si applica l'art.109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Articolo 11 - Codice del Comportamento, Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage.

Per quanto attiene tale articolo si rinvia a quanto prescritto all'art. 17 del DUP.

Articolo 12 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ATS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente lettera Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

Articolo 13- Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

§ 13.1– Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti

L'Appaltatore del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Appaltatore ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.



Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

§ 13.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Appaltatore.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

§ 13.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all'Allegato 2 della DGR XI/6605 del 30.06.2022.

§ 13.4 – Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

§ 13.5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Appaltatore assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010,



la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Appaltatore saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Appaltatore una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Articolo 14 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti della presente Lettera Contratto il Documento Unico di Procedura, l'offerta economica prodotta dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara, anche se non materialmente allegati.

Articolo 15 - Spese bollatura del contratto

L'imposta di bollo viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972) mediante PagoPA. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Articolo 16 - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di Milano.

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare
Avv. Francesco Ozzo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 82/2005